



Tua Assicurazioni S.p.A.

Gruppo Cattolica Assicurazioni

Contratto di responsabilità civile autoveicoli terrestri Tua Motor / Ciclomotori e Motocicli

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario**
- b) Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (Reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

In relazione ai diversi tipi di veicolo, **PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL'IMPRESA È POSSIBILE CHIEDERE**

IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte da TUA.

A. INFORMAZIONI SU TUA ASSICURAZIONI

1 INFORMAZIONI GENERALI

TUA Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI) - Telefono: 02/2773399 - Fax: 02/2773355 - Sito internet www.tuaassicurazioni.it - e-mail: servizioclienti@tuaassicurazioni.it

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

RCA

Le formule tariffarie applicabili al contratto sono:

- "Bonus/Malus": che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri per i quali TUA abbia effettuato, nel periodo di osservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri: con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti o con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%. La formula tariffaria è applicabile a: ciclomotori uso privato, motocicli, motocarrozze e quadricicli trasporto persone;
- "Bonus/Malus con Franchigia": che prevede l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza e riduzioni e maggiorazioni premio come indicato al punto precedente "Bonus/Malus". La formula tariffaria è applicabile a: ciclomotori uso privato, motocicli, motocarrozze e quadricicli trasporto persone;
- **AVVERTENZA: nella forma tariffaria "Bonus/Malus con Franchigia" è prevista l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.**
(Es. se è stata pattuita una franchigia di 500 euro il contraente, per ogni sinistro risarcito da TUA per un importo superiore alla franchigia, dovrà rimborsare a TUA 500 euro).
- Pejus: che prevede maggiorazioni di premio in presenza di sinistri per i quali la Società abbia effettuato, nel periodo di osservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri: con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti o con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%. La formula tariffaria è applicabile a: quadricicli leggeri e motoslitte.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto RC Auto tiene indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a

È iscritta all'albo imprese ISVAP n. 1.00132 del 03.01.2008

2 INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 17,1 milioni di euro (capitale sociale: 15,7 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 14,0 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 1,31 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale).(art. 13 delle CGA)

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: TUA, in caso di inoperatività della garanzia per eccezioni di carattere contrattuale, ha diritto di rivalersi (ovvero di richiedere il rimborso di quanto liquidato per il sinistro), in tutto o in parte, di quanto pagato al terzo danneggiato. I casi di esclusione della copertura assicurativa che prevedono la possibilità di agire in rivalsa sono quelli espressamente indicati nelle condizioni di polizza (artt. 14 e 15 CGA).

CVT

Le coperture assicurative offerte sono:

- **Incendio:** per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. La garanzia può essere prestata a valore intero o a primo rischio assoluto (si rimanda per maggiori dettagli agli artt. H.1 - H.2 delle CGA).

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall'art. H.2 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Assicurazione parziale

AVVERTENZA: se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 27 delle CGA).

- **Furto e rapina:** per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina se la garanzia è acquistata nella forma "Totale e parziale"; in tale forma sono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso.
Furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato se la garanzia è acquistata nella forma "Totale" (si rimanda per maggiori dettagli agli artt. J.1 - J.2 delle CGA).

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall'art. J.2 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali.

AVVERTENZA: la garanzia può prevedere l'applicazione di uno scoperto e relativo minimo indicati in polizza, come indicato nell'art. 28 delle CGA).

Esempio: se in polizza è indicato lo scoperto 10% del danno con il minimo di 250 euro, in caso di danno al veicolo per furto parziale pari a € 500, al contraente verrà corrisposta una indennità pari a € 250, ossia l'ammontare del danno (€ 500) dedotto il minimo di scoperto (€ 250). Dall'ammontare del danno viene tolto il minimo di scoperto (€ 250) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest'ultima applicata al danno da luogo ad uno scoperto (50 euro) inferiore al minimo previsto dalla garanzia (€ 250).

Assicurazione parziale

AVVERTENZA: se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 27 delle CGA).

- **Trasportati:** TUA assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, in conseguenza della circolazione e i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico (si rimanda per maggiori dettagli agli artt. O.1 - O.2 delle CGA).

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli artt. L.1 e L.2 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

- **Inconvenienti Incendio:** TUA si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo per i danni cagionati involontariamente a terzi in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando questo non è in circolazione. TUA, inoltre, si impegna a indennizzare l'assicurato le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. (Si rimanda per maggiori dettagli agli artt. R.1 - R.2 - R.3 delle CGA).

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli artt. R.1, R.2, R.3 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

- **Non Auto:** TUA si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, che si verifichi su strada pubblica o in area a questa equiparata, inerente ai rischi elencati all'art. S.1 delle CGA.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli artt. S.1, S.2, S.3 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali.

AVVERTENZA: la garanzia è prestata nei limiti dei massimali indicati all'art. S.1 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

TUA, inoltre, si impegna ad assicurare il proprietario del veicolo assicurato nel caso in cui subisca un infortunio alla guida dei mezzi elencati all'art. S.4 delle CGA.

(Si rimanda per maggiori dettagli agli articoli dall'S.1 all'S.15 delle CGA).

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli artt. S.5, S.7, S.8, S.12 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali.

AVVERTENZA: la garanzia è prestata nei limiti dei massimali indicati all'art. S.6 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Al verificarsi di un infortunio compreso nell'assicurazione, l'assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie/scoperti previsti in polizza come indicato all'art. S.9 delle CGA.

Esempio:

somma assicurata per invalidità permanente per infortunio: € 100.000,00;

franchigia del 10%;

In caso di sinistro con accertamento di invalidità pari al 15% l'indennizzo dovuto all'assicurato è pari complessivamente a 5.000,00 euro ed è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto della franchigia, pertanto $100.000 \times (15\% - 10\%) = 5.000,00 \text{ €}$

Assistenza: TUA mette a disposizione dell'assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle CGA (dall'art. VD.1 all'art. VD.5 - dall'art. VE.1 all'art. VE.21 - dall'art. VF.1 all'art. Vf.27). Le prestazioni vengono erogate per il tramite di Europe Assistance S.p.A., Piazza Trento 8 - 20135 Milano.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall'art. VD.1 all'art. VD.5 - dall'art. VE.1 all'art. VE.21 - dall'art. VF.1 all'art. VF.27 cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Protezione legale: per il rimborso delle spese legali occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle CGA (dall'art. Y.1 all'art Y.15). La gestione dei sinistri è affidata alla società A-RAG.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli artt. Y.2, Y.9 e Y.10 cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali

AVVERTENZA: la garanzia è prestata con il massimale indicato in polizza e le prestazioni variano a seconda della formula contrattuale scelta così come disciplinato dall'art. Y.1, dall'art. Y.3 all'art. Y.6

INFORTUNI

- **Protezione conducente:** per gli infortuni che l'assicurato subisce durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente del veicolo indicato in polizza. La garanzia è operante da quando l'assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria. (Si rimanda per maggiori dettagli agli articoli dallo Z.1 allo Z.14 delle CGA)

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli art. Z.1, Z.2, Z.3, Z.8, delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali

AVVERTENZA: al verificarsi di un infortunio compreso nell'assicurazione, l'assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata e della garanzia scelta al netto di eventuali franchigie/scoperti previsti in polizza come indicato agli artt. Z.6, Z.8 e Z.9 cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio

Esempio:

- somma assicurata per invalidità permanente per infortunio 100.000,00 euro;
 - franchigia del 3%;
- In caso di sinistro con accertamento di invalidità pari al 10% l'indennizzo dovuto all'assicurato è pari complessivamente a 7.000,00 € ed è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto della franchigia, pertanto $100.000 \times (10\% - 3\%) = 7.000,00$ euro.

RINNOVO DEL CONTRATTO/DISDETTA (ARTT. 4 E 5 DELLE CGA)

Il contratto, salvo diversa pattuizione tra le parti (**CONDIZIONE SPECIALE D delle CGA**) è stipulato con tacito rinnovo ed ha durata massima annuale.

AVVERTENZA: qualora fosse scelta la forma "con tacito rinnovo", il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione a TUA tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, o a mezzo fax, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto stesso. In tal caso, la garanzia cessa alla scadenza del contratto senza che trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile. Tale obbligo sussiste solo se nel corso del contratto TUA non abbia apportato modifiche alle condizioni di premio e/o di polizza.

3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA

TUA, oltre alla garanzia di R.C. Auto, assicura anche i danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento;

Le estensioni di cui sopra sono prestate entro i limiti indicati all'art. 13 CGA).

4 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RCA (ART.13 delle CGA)

I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all'art. 129 della Legge e precisamente:

- Dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
- Dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro

il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;

- Dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.

5 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

AVVERTENZA: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (art. 2 delle CGA).

6 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Relativamente alle garanzie diverse dall'R.C.A. l'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio. In difetto, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato

Esempio: l'assicurato cambia il veicolo e non comunica alla Società i dati identificativi del nuovo mezzo. Il veicolo nuovo è soggetto a tentato furto e l'assicurato chiede il risarcimento per i danni parziali subiti. Il pagamento del danno non è dovuto.

7 PREMI

Determinazione del premio

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L'importo indicato sul contratto è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

Frazionamento

E' ammesso il frazionamento semestrale con maggiorazione del premio nella misura del 4%

Pagamento del premio

Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali o semestrali) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Rimborso del premio pagato e non goduto

AVVERTENZA: in caso di vendita, conto vendita, furto totale, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo il contraente può chiedere la restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato (artt. 6, 8, 21 delle CGA).

Applicazione di sconti di premio

AVVERTENZA: per le garanzie incendio, furto, l'intermediario ha la possibilità di applicare sconti di premio, sulla base di valutazioni commerciali.

8 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

TUA si impegna a trasmettere al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato di rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

TUA comunica al contraente e senza oneri, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito in occasione dell'invio dell'attestazione sullo stato di rischio.

Il contraente può prendere visione degli aggiornamenti del fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative, direttamente sul sito internet della compagnia (www.tuaassicurazioni.it)

9 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza e relativo al Contraente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo assicurato. L'attestato sullo stato del rischio ha una validità di 5 anni.

Per maggiori dettagli sui meccanismi di assegnazione della classi di merito universale (C.U.) e in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rimanda a quanto contenuto nella condizione speciale F "Bonus/Malus" Autoveicoli uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo.

AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (C.U.), riportata sull'attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C.Auto di ciascuna compagnia.

10 RECESSO

Le condizioni di premio per il rinnovo del contratto vengono fornite presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso (art. 4 delle CGA) Il contraente dopo aver preso visione delle nuove condizioni di premio, può:

- accettare ed in tal caso il contratto si rinnova;
- rifiutare, comunicando la propria intenzione alla Società entro la scadenza annuale del contratto. In tal caso il contratto si intende risolto al momento della scadenza del contratto. Tuttavia viene data facoltà al contraente di comunicare la non accettazione del nuovo premio anche nei quindici giorni successivi alla scadenza. In tal caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata tale decisione.

Nel caso in cui il contraente non prenda contatto con l'Agenzia e non comunichi la propria volontà di accettazione o di rifiuto delle nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo pertanto più alcun effetto.

Tali modalità di recesso si applicano anche nel caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione.

In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conseguente pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio

11 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si **prescrivono nel termine di due anni**, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all'assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive invece in un anno dalle singole scadenze (art. 1882 e seguenti del Codice Civile)

12 REGIME FISCALE

La polizza R.C.A. è soggetta all'imposta nella misura del 12,5% e al contributo per il S.S.N. nella misura del 10,5%.

Il premio relativo alle altre garanzie è soggetto all'imposta nella misura del:

Aliquota	Garanzia
2,5%	Protezione conducente
10%	Assistenza
12,5%	Protezione legale
13,5%	Incendio, furto, inconvenienti incendio, trasportati
2,5%	Non auto per la parte di garanzia infortuni
22,25%	Non auto per la parte di garanzia di responsabilità civile generale

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13 PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

RCA

Risarcimento diretto

In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile, l'assicurato può chiedere l'applicazione della procedura di risarcimento diretto. Per ulteriori approfondimenti in merito all'applicabilità o meno della procedura di risarcimento diretto e le relative procedure liquidative si rimanda a quanto contenuto all'art. 149 della Legge, agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 254/2006 e all'art. 18 bis delle CGA.

Denuncia di sinistro

AVVERTENZA: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

Centri di liquidazione

Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: www.tuaassicurazioni.it

Pagamento dei sinistri

Il termine entro il quale l'impresa formula l'offerta di risarcimento per la liquidazione e pagamento del sinistro è fissato in:

- 30 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti;
- 60 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte;
- 90 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno in caso di lesioni a persone

14 INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Per la procedura da seguire al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti in Italia o all'estero da veicoli immatricolati all'estero si manda a quanto previsto dall'art. 153 della Legge e all'art. 18 delle CGA.

Sinistro con veicolo non assicurato

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta per il risarcimento del danno dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

15 FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Per i contratti in Bonus/Malus, alla scadenza annuale è data facoltà al contraente di evitare o di ridurre la maggiorazione di premio (malus), rimborsando a TUA l'importo/i da essa corrisposto/i al/i terzo/i danneggiato/i, per il/i sinistro/i liquidato/i nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. TUA provvederà quindi a riclassificare il contratto.

Qualora il sinistro sia stato definito in base alla convenzione indennizzo diretto, il contraente dovrà rimborsare il/i sinistro/i, ai sensi del DPR n. 254 del 18.7.06, direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 - 00198 ROMA.

A seguito di informativa ricevuta dalla Stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del sinistro, TUA procederà a riclassificare il contratto.

16 ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Il contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché la stessa sia completa di tutti gli elementi, TUA comunica l'accoglimento della richiesta di accesso. La comunicazione contiene l'indicazione del responsabile dell'Ufficio di Liquidazione cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l'accesso ed il periodo non inferiore a quindici giorni per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.

17 SINISTRI -LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO GARANZIE DIVERSE DALLA RCA

Denuncia del sinistro

AVVERTENZA: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità come indicato degli art. 26 e Z.11 delle CGA.

AVVERTENZA: la gestione di eventuali sinistri relativi alle coperture assicurative "Assistenza", e "Protezione legale", è affidato alle Società indicate nei rispettivi capitoli di cui al punto B della presente nota informativa

Per la garanzia Protezione conducente è richiesta la visita medica nell'ipotesi indicate all'art. Z.12 delle CGA.

Determinazione, liquidazione e pagamento del danno

Per la determinazione dell'ammontare del danno, per la procedura di liquidazione e pagamento del danno si rimanda a quanto contenuto nell'art. 27 delle CGA.

Centri di liquidazione

Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: www.tuaassicurazioni.it

18 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:

Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazioni società cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 02/2773470

E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza E nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 - 00187 Roma - Fax 06/42133206), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito <http://ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziarica.

19 ARBITRATO

Relativamente alle garanzie diverse dall'R.C.A., ciascuna delle parti ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione del danno, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo o in difetto dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato il contratto (art. 33 delle CGA).

AVVERTENZA: è fatta salva la facoltà per l'assicurato di ricorrere all'autorità Giudiziarica.

20 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Glossario


Accessori:	apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo (radio, navigatore satellitare e simili)
Aggravamento del rischio:	variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno
Area aeroportuale:	area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Assicurazione "a valore intero":	forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, all'assicurato non viene rimborsata la relativa parte proporzionale di danno
Assicurazione "a primo rischio assoluto":	forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la regola proporzionale
Atto vandalico:	atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.
C.G.A.:	Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il contratto
C.V.T.:	è l'acronimo di Corpi Veicoli Terrestri e identifica le garanzie accessorie alla R.C.A. (incendio, furto, kasko, ecc..)
Circolazione:	il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio
Conducente:	colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione
Danno totale:	perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
Ebbrezza:	superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia:	somma che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Furto:	sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Incendio:	combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente:	l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
Invalidità permanente:	perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Legge:	il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private
Massimale:	l'importo fino a concorrenza del quale TUA presta l'assicurazione
Minimo non indennizzabile:	importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.
Optionals:	elaborazioni fornite ed installate stabilmente dalla casa costruttrice del veicolo, con supplemento al prezzo base di listino.
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio:	la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società
Proprietario:	l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
R.C.A.:	Responsabilità Civile Auto
Rapina:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
Responsabilità concorsuale:	responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
Responsabilità principale:	responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
Rivalsa:	diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
Scoperto:	parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Scoppio:	repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
Sinistro:	verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia
Sostanze stupefacenti o	

Psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.
Terzi: coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni
Tariffa: i prezzi stabiliti da TUA in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto
TUA: TUA Assicurazioni S.p.A.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Data aggiornamento: 01/12/2010

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DOTT. ANDREA SABÌA**



Premessa

Le seguenti condizioni costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello TUAMOT 1 ed. 12/2010 e del Fascicolo Informativo (Modello FASMOT 5 ed. 12/2010). Data aggiornamento: 01/12/2010

Norme comuni a tutte le sezioni di polizza
Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, su richiesta dell'assicurato, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 2 - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Nel caso in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Pagamento del premio

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno o quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa carta verde (se prevista).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta riportata sui documenti assicurativi) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell'Art. 4 "Adeguamento del premio. Se il contraente non paga le rate di premio intermedie l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00). Qualora il contratto sia emesso per le sole garanzie Corpi Veicoli Terrestri e Protezione Legale, non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta/00). In questi casi il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- **assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato TUA o all'agente in qualità di agente di TUA. Per importi pari o superiori a 5.000,00 euro dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione al ministero di competenza;**
- **ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente TUA.**

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante."

Art. 4 - Modifica delle condizioni di premio e di polizza

Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, TUA si riserva la facoltà di modificare le condizioni di premio e di polizza al momento della scadenza annuale.

Non si considerano modifiche delle condizioni di premio le variazioni derivanti:

- dall'applicazione delle regole evolutive in caso di tariffa bonus/malus o pejus;
- dall'adeguamento dei valori assicurati rispetto all'annualità precedente.

Non si considerano modifiche delle condizioni di polizza le variazioni derivanti da adeguamento a disposizioni legislative.

Le indicazioni circa il nuovo ammontare del premio, in ottemperanza a quanto disposto dall'allegato 1 del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006, sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza.

Entro il medesimo termine, qualora TUA intenda proporre il rinnovo del contratto con condizioni di polizza diverse da quelle precedentemente convenute, ne darà adeguata comunicazione al contraente.

Nel caso in cui il Contraente:

- comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio e/o di polizza entro la scadenza annuale il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza
- comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio e/o di polizza al massimo entro i 15 giorni successivi alla scadenza, il contratto si intende risolto di diritto con effetto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione;
- non prenda contatto con l'Agenzia e comunque non provveda alla corresponsione del premio, il contratto si considera risolto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale, senza obbligo di comunicazione tra le parti;
- abbia provveduto nel frattempo a stipulare nuova polizza con altra società per rischi già assicurati con la presente o anche solo per taluni di essi, il contratto si intende risolto alla data di effetto di tale nuova polizza;
- previo pagamento del premio, ritiri il certificato e il contrasse-

gno ciò comporta il rinnovo del contratto e l'accettazione delle nuove condizioni di premio e/o di polizza.

Art. 5 - Rinnovo del contratto

Diversamente, e salvo quanto previsto dall'art. 4, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma precedente.

Art. 6 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Il contraente è tenuto a comunicare a TUA l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo. In tal caso il contratto di assicurazione viene ceduto all'acquirente del veicolo, **previa restituzione a TUA del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde** (se rilasciata) da parte del contraente. TUA prenderà atto della cessione mediante emissione di apposita appendice rilasciando i predetti nuovi documenti a nome del nuovo proprietario.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tale motivo, TUA non rilascerà l'attestato di rischio.

Il contraente che trasferisce la proprietà del veicolo ha tuttavia facoltà di optare anche per una delle seguenti soluzioni:

a) sostituzione con altro veicolo: il contraente può chiedere, previa restituzione del certificato, contrassegno e Carta Verde (se rilasciata) relativi al veicolo alienato o consegnato in conto vendita, che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo familiare convivente. Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede:

- al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione, se il veicolo sostituito appartiene al medesimo settore tariffario;
- al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione, se il veicolo sostituito appartiene a diverso settore tariffario.

Per le garanzie diverse dalla sezione R.C. Auto nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato qualora il contraente chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, **TUA si riserva la facoltà di accettare tale richiesta.**

Qualora il veicolo sostituito, sia che appartenga allo stesso settore che ad un settore diverso, comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Nel caso di diminuzione del premio, TUA effettua il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sostituzione.

b) risoluzione del contratto: il contraente può optare per la risoluzione del contratto. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua se oltre **alla restituzione del certificato, contrassegno e della Carta Verde** (se rilasciata) **venga consegnata anche fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del**

passaggio di proprietà. Nel caso di veicolo dato in conto vendita, qualora la vendita abbia seguito e sia documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo alla data di messa in conto vendita **purché in pari data siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. In difetto, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.**

Qualora sottoscritta la garanzia R.C. Auto è fatto salvo quanto previsto all'Art. 21.

Art. 7 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, **TUA vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio.** Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Art. 8 - Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo

In caso di furto totale del veicolo il contratto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Il proprietario può optare per:

a) risolvere il contratto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio di responsabilità civile corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il **Contraente sarà tenuto a corrispondere la relativa rata di premio** con diritto dalla restituzione della parte di premio come disposto al comma precedente.

Qualora il contratto sia stipulato con clausola bonus/malus, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente, della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso TUA entro 5 anni dalla data del furto.

b) Sostituire il contratto con altro veicolo di proprietà o di proprietà di un familiare convivente (art. 6 delle Condizioni Generali di assicurazione).

c) Sospendere il contratto (articolo 20 delle Condizioni Generali di assicurazione).

Per il punto b) il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del nuovo veicolo e, in ogni caso, copia della denuncia di furto presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il contraente proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, o un familiare convivente si sia già avvalso di una delle facoltà previste dal primo comma, ed in relazione alla facoltà di cui alla lettera c) abbia già provveduto alla riattivazione con altro veicolo, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 19 per autoveicoli, 11 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi, 6 per motoveicoli/ciclomotori (C.U. 14).

Qualora il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non si sia avvalso di una delle facoltà previste dal primo comma e il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, il contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata, o alla classe 24 per autoveicoli, 30 per autoveicoli trasporto cose, 10 per motoveicoli/ciclomotori, (C.U. 18), a seconda che venga riassicurato presso TUA rispettivamente entro 1 anno, o oltre, dalla data del furto.

In caso di rinvenimento del veicolo il contraente è tenuto a

fornire copia del verbale di ritrovamento del veicolo rubato redatto dalla Pubblica Autorità.

La mancata consegna dei documenti previsti comporta l'assegnazione alla classe di merito 24 per autovetture, 30 per autoveicoli trasporto cose, 10 per motoveicoli/ciclomotori, (C.U. 18).

Art. 9 - Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 10 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del contraente.

Art. 11 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da TUA.

Art. 12 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente assicurazione, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 bis - Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

R.C. Auto Ciclomotori/Motocicli

Condizioni generali

Art. 13 - Oggetto del contratto

TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. Non sono considerati terzi i soggetti di cui all'art. 129 della Legge.

TUA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

TUA assicura anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, **escluso il caso di incendio.**

Art. 14 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;**
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;**
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;**
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;**
- per i rischi derivanti dalla circolazione, per motivi professionali o di lavoro, all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.**
- nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale.**

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di ec-

cezioni prevista dalla citata norma.

Ai fini dell'Assicurazione non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici dell'assicurazione il conducente del veicolo assicurato e limitatamente ai danni alle cose non sono considerati terzi i seguenti soggetti:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2)

Art. 15 - Limitazione e rinunce al diritto di rivalsa

Con riferimento alla personalizzazione "tipo guida" riportata nell'articolo successivo, **TUA eserciterà il proprio diritto di rivalsa per un importo pari a quanto liquidato da TUA con il massimo di 5.000,00 euro, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona diversa da quelle autorizzate alla guida secondo la formula di personalizzazione tariffaria riportata in polizza.**

Tuttavia la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi.

TUA, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa all'importo di 500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno.

TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, salvo che il mancato rinnovo entro tale termine sia conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato in occasione del sinistro stesso.

Art. 15bis - Cessione del Credito

Le parti pattuiscono, che ai sensi degli artt. 1341 e 1342 comma 2 del Codice Civile, l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto a meno che TUA abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 16 - Parametri di tariffazione

La valutazione del rischio e la determinazione del premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell'agenzia ove è stato stipulato il contratto.

Per le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli, inoltre, viene tenuto conto della scelta operata dal Contraente tra una delle formule di personalizzazione del "tipo guida" sotto riportate:

- GUIDA LIBERA:** alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica;

- GUIDA ESPERTA (personalizzazione valida per motocicli uso privato): alla guida del motociclo è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 35 anni compiuti. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica.
- AZIENDA: alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona giuridica (personalizzazione valida per ciclomotori e motocicli uso privato)

Art. 17 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 17 bis - Facoltà di rimborsare l'importo liquidato da TUA a titolo definitivo per uno o più sinistri

Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare a TUA, al momento del rinnovo del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati a titolo definitivo da TUA nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.

In caso di sinistro/i liquidato/i sulla base della disciplina del "risarcimento diretto" l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente TUA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 00198 ROMA, l'effettivo ammontare del/i risarcimento/i e corrisponderne il/i relativo/i importo/i direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima. A seguito dell'informativa ricevuta dalla Stanza di Compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del/i sinistro/i, TUA procederà a riclassificare il contratto.

La facoltà del presente articolo sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

Art. 18 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistri), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, che **deve essere inviata a TUA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato** o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, TUA ha diritto di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto.

L'assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di incidenti stradali con controparti estere la richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, può essere inoltrata dall'assicurato oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica

Art. 18 bis - Risarcimento diretto - Modalità per la denuncia del sinistro

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarci-

mento dei danni, il danneggiato deve inviare la richiesta secondo le modalità previste nella Nota Informativa osservando i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. sopraccitato.

Art. 19 - Gestione delle vertenze

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

TUA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

TUA ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto in conseguenza del comportamento difforme dell'assicurato.

Art. 20 - Sospensione di garanzia/Riattivazione

Sospensione

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a TUA, restituendo il certificato, il contrassegno e la Carta Verde (se rilasciati).

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito a TUA.

All momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una durata residua non inferiore ad un mese.

All'atto della sospensione TUA rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal contraente.

Riattivazione

La riattivazione del contratto, che avviene con l'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso, deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); il premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza, viene determinato in ragione di 1/360 del premio annuo sulla base della tariffa in vigore al momento della riattivazione. Sul premio come sopra determinato si imputa inoltre, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Qualora il contratto sia stato stipulato nella forma "Bonus/Malus" o "Franchigia con Bonus/Malus" o "Pejus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Nel caso di documentata vendita, messa in conto vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, e il Contraente non provveda alla riattivazione del contratto stesso con altro veicolo di sua proprietà, TUA restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.

Esclusioni

Non è consentita la sospensione:

- per i contratti di durata inferiore all'anno,
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione;
- per i contratti relativi a ciclomotori, quadricicli leggeri e motoveicoli.

Art. 21 - Distruzione, demolizione o esportazione del veicolo

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il contraente è tenuto a darne comunicazione a TUA fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione al P.R.A..

Il contraente in tali circostanze ha la facoltà di optare per una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo: il contraente può chiedere **previa restituzione del certificato, contrassegno e carta verde** (se rilasciata) del veicolo distrutto, demolito o esportato, che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per altro veicolo.

Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione. Nel caso di diminuzione del premio, TUA effettua il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sostituzione.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia:

- un familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a in base allo stato di famiglia);
- un convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

b) Risoluzione del contratto: in tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione di:

- **certificato, contrassegno e Carta Verde (se rilasciata);**
- **attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati).**

Per i contratti di durata inferiore all'anno TUA non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di documentata vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, e il Contraente non provveda alla riattivazione del contratto stesso con altro veicolo di sua proprietà, TUA restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.

c) Cessione del contratto: il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo dandone immediata comunicazione a TUA attraverso l'Agenzia a cui è in carico il contratto, che emetterà appendice a nome del nuovo proprietario.

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all'Agenzia.

Il contratto ceduto non può essere sospeso e sarà valido fino alla sua naturale scadenza.

TUA non rilascerà l'attestazione sulla stato del rischio.

d) Sospendere il contratto: (articolo 20 delle Condizioni Generali di assicurazione)

Art. 22 - Attestato di rischio

TUA invia l'attestato di rischio, salvo quanto previsto dal successivo Art. 23, all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. L'attestato di rischio contenente:

- la denominazione di TUA;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestato di rischio viene rilasciato;
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione, nel caso in cui il contratto stesso sia stato stipulato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" contiene altresì:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- la classe di merito di Conversione Universale (denominata in seguito C.U.) di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva secondo le norme di cui alla condizione speciale F.

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso e si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, TUA invia l'attestato di rischio all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente.

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente, TUA rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato di rischio su richiesta del contraente entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria

Inoltre nel caso di veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali contratti non sia inferiore a 12 mesi, l'attestato di rischio può essere rilasciato all'effettivo utilizzatore del veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del veicolo acquistandone la proprietà. L'attestato di rischio potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Art. 23 - Casi di non rilascio dell'attestazione dello stato di rischio

Si precisa che TUA, nel caso di contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, non rilascia l'attestato di rischio, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Condizioni Speciali RC Auto

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

D - Non tacita proroga

A deroga del disposto dell'Art. 5, resta di comune accordo convenuto fra le Parti contraenti che il presente contratto si intende estinto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

N - Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

TUA, a parziale deroga dell'art. 14, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

V - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di leasing

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza, TUA si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'ente o società vincolataria o società di leasing;
- comunicare all'ente o società vincolataria o società di leasing ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'ente o società vincolataria o società di leasing

con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

- non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'ente o società vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'ente o società vincolataria fin d'ora autorizzata dal contraente.

Resta inteso che l'impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'ente o società vincolataria o società di leasing con lettera raccomandata.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla società di leasing nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Limitatamente alle autovetture (esclusi i fuoristrada), resta altresì inteso che, nel caso siano operanti le garanzie di CVT, i valori assicurati saranno aggiornati annualmente in base a quanto previsto all' art. 25 "Adeguamento automatico del valore assicurato" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

F - "Bonus/Malus" - Motocicli

Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dall'Art. 17 e che si articola in 15 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di premio" che segue:

TABELLA DEI LIVELLI DI PREMIO

Classi di merito
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **6** (C.U. 14) della sopra riportata "Tabella dei livelli di premio" se relativo a:

- 1) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- 2) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
- 3) veicolo già assicurato con TUA, posto in conto vendita e mancato buon fine dell'incarico di vendita.

Il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o voltura la P.R.A. risulti di 3 o più mesi antecedente all'effetto del contratto, **il cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato** nel periodo tra la data di acquisto e la data di effetto del contratto.

Relativamente al punto 3 **il contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.**

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" sopra riportata e classe di merito C.U. 18.

b) Veicolo già assicurato

Nel caso il contratto stipulato con TUA si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, determinata secondo la "Tabella" sotto riportata, utilizzando l'attestazione di rischio o la dichiarazione di risolu-

zione del rapporto per i contratti conclusi a distanza, rilasciata dal precedente assicuratore.

Qualora sull'attestato di rischio sia riportata la classe di merito C.U. per la determinazione della classe si dovrà far riferimento direttamente al punto 2.

In caso contrario la classe di merito viene determinata come segue:

1. determinazione della classe C.U. come segue:

- a. la classe di merito viene determinata sulla base della tabella della sinistrosità pregressa e come da prospetto sottoriportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- b. In presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto precedente per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato o riservato se con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

2. una volta determinata la classe C.U. si determina la classe di merito sulla base della tabella di collocazione sottoriportata:

Classe di conversione universale	0 Sinistri tabella sinistrosità pregressa*	1 Sinistri tabella sinistrosità pregressa*	2 o più Sinistri tabella sinistrosità pregressa*
1	1E	3	10
2	1E	3	10
3	1E	3	10
4	1E	3	10
5	1D	4	10
6	1C	5	10
7	1B	6	10
8	1A	7	10
9	1	8	10
10	2	9	10
11	3	10	10
12	4	10	10
13	5	10	10
14	6	10	10
15	7	10	10
16	8	10	10
17	9	10	10
18	10	10	10

* Per sinistri s'intendono quelli pagati o posti a riserva se con danni a persona

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"		
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 o più sinistri
1E	1E	2	10
1D	1E	3	10
1C	1D	4	10
1B	1C	5	10
1A	1B	7	10
1	1	7	10
2	1	8	10
3	2	9	10
4	3	9	10
5	4	9	10
6	5	10	10
7	6	10	10
8	7	10	10
9	8	10	10
10	9	10	10

La classe di merito C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, verrà determinata sulla base delle regole evolutive della tabella sotto riportata:

TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

Qualora un sinistro precedente al 2008, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, TUA assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto.

TUA procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora invece il rapporto assicurativo sia cessato, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente l'attestato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestato di rischio stesso e le eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.

Alla scadenza annuale del contratto il contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo prevista dall'art. 17 bis.

h) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). TUA procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia un *familiare convivente*.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe **6** (C.U. 14) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) della presente condizione speciale.

i) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto TUA, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 23, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 22.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

pari o superiore al 51%.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"		
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 o più sinistri
1E	1E	2	10
1D	1E	3	10
1C	1D	4	10
1B	1C	5	10
1A	1B	7	10
1	1	7	10
2	1	8	10
3	2	9	10
4	3	9	10
5	4	9	10
6	5	10	10
7	6	10	10
8	7	10	10
9	8	10	10
10	9	10	10

La classe di merito C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, verrà determinata sulla base delle regole evolutive della tabella sotto riportata:

TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

Qualora un sinistro precedente al 2008, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, TUA assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto.

TUA procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora invece il rapporto assicurativo sia cessato, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente l'attestato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestato di rischio stesso e le eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.

Alla scadenza annuale del contratto il contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo prevista dall'art. 17 bis.

h) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). TUA procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia un *familiare convivente*.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe **6** (C.U. 14) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) della presente condizione speciale.


i) Sostituzione alla scadenza annuale per cambio forma tariffaria

Il passaggio dalla presente tariffa "Franchigia con Bonus/Malus" a tariffa "Bonus/Malus", è possibile solo alla scadenza annuale con sostituzione del contratto.

In tal caso il premio per l'annualità successiva viene calcolato con riferimento alla classe di merito maturata secondo le regole evolutive della presente sezione "Franchigia con Bonus/Malus".

l) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto TUA, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 23, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 22.



In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" riportata in premessa e C.U. 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 e meno di 5 anni. Tuttavia qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiari ai **sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Qualora il proprietario del veicolo, sia persona diversa dal contraente riportato sull'attestazione di rischio, e voglia usufruire dell'attestato stesso, dovrà fornire oltre all'attestazione di rischio anche copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca che risultava essere proprietario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)).

Qualora nel corso dell'ultima annualità assicurativa precedente, siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato, il proprietario dovrà integrare la documentazione di cui sopra con una dichiarazione che attesti che il contratto indicato sull'attestato di rischio è stato sostituito per cambio del veicolo e che il veicolo precedente era di sua proprietà (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)).

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. **Il contraente è tenuto a consegnare oltre all'attestato suddetto, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo e il contratto è assegnato:

- alla classe di merito **6** (C.U. 14) o,
- alla classe di collocazione della colonna "0 sinistri negli ultimi 5 anni", qualora sul contratto temporaneo sia indicata una classe C.U. diversa da 14.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al quinto comma.

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma Tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato alla classe di merito 6 della "Tabella dei livelli di premio" riportata in Premessa (C.U. 14).

Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la seguente documentazione:

- attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;
- copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore sia persona diversa dal contraente indicato sull'attestato di rischio oltre alla documentazione di cui al comma precedente, il contraente del precedente contratto assicurativo, dovrà fornire adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo, da parte dell'effettivo utilizzatore.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto di cui al comma 11, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio e oggetto di riscatto, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai commi 11 e 12 sia integrata del li-

bretto di circolazione del nuovo veicolo.

c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'assegnazione della classe di merito **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione, o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale la presenza o meno di sinistri.**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione come previsto dalla lettera b).

d) Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla classe di merito **10** (C.U. 18) effettuata ai sensi della disposizione di cui alla lettera a), ultimo comma, e alla lettera b), quinto comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero dell'attestazione che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata da TUA entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

e) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito **6** (C.U. 14) a meno che **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione del contratto ad una classe buona secondo le regole previste alla lettera b).**

La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio.

In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che si tratta dello stesso ciclomotore a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna di tali documenti il contratto verrà assegnato alla classe **10** (C.U. 18).

f) Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che TUA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

F - "Franchigia con Bonus/Malus" - Ciclomotori

Premessa

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza. **Il Contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a TUA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.** TUA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

La presente assicurazione prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dall'Art. 17 e che si articola in 15 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di premio" che segue:

TABELLA DEI LIVELLI DI PREMIO

Classi di merito
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **6** (C.U. 14) della sopra riportata "Tabella dei livelli di premio" e C.U. 14 se relativo a:

- 1) veicolo posto in circolazione per la prima volta;
- 2) veicolo assicurato per la prima volta dopo un passaggio di proprietà;
- 3) veicolo già assicurato con TUA, posto in conto vendita e mancato buon fine dell'incarico di vendita.

Il contraente è tenuto a fornire copia di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultino le circostanze di cui sopra, ovvero l'appendice di cessione del contratto, ovvero il certificato di circolazione. Qualora la data di acquisto o del passaggio di proprietà risulti di 3 o più mesi antecedente all'effetto del contratto, **il cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato** nel periodo tra la data di acquisto e la data di effetto del contratto. Relativamente al punto 3 **il contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.**

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" sopra riportata e classe di merito C.U.

18.

b) Veicolo già assicurato

Nel caso il contratto stipulato con TUA si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, anche con forma tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, determinata secondo la "Tabella" sotto riportata, utilizzando l'attestazione di rischio o la dichiarazione di risoluzione del rapporto per i contratti conclusi a distanza, rilasciata dal precedente assicuratore.

Qualora sull'attestato di rischio sia riportata la classe di merito C.U. per la determinazione della classe si dovrà far riferimento direttamente al punto 2.

In caso contrario la classe di merito viene determinata come segue:

1. determinazione della classe C.U. come segue:

- g. la classe di merito viene determinata sulla base della tabella della sinistrosità pregressa e come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- h. In presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto precedente per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato o riservato se con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

2. una volta determinata la classe C.U. si determina la classe di merito sulla base della tabella di collocazione sotto riportata:

Classe di conversione universale	0 Sinistri tabella sinistrosità pregressa*	1 Sinistri tabella sinistrosità pregressa*	2 o più Sinistri tabella sinistrosità pregressa*
1	1E	3	10
2	1E	3	10
3	1E	3	10
4	1E	3	10
5	1D	4	10
6	1C	5	10
7	1B	6	10
8	1A	7	10
9	1	8	10
10	2	9	10
11	3	10	10
12	4	10	10
13	5	10	10

14	6	10	10
15	7	10	10
16	8	10	10
17	9	10	10
18	10	10	10

* Per sinistri s'intendono quelli pagati o posti a riserva se con danni a persona

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito **10** della "Tabella dei livelli di premio" riportata in premessa e C.U. 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 e meno di 5 anni. Tuttavia qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiarati ai **sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto**, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Qualora il proprietario del veicolo, sia persona diversa dal contraente riportato sull'attestazione di rischio, e voglia usufruire dell'attestato stesso, dovrà fornire oltre all'attestazione di rischio anche copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca che risultava essere proprietario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)).

Qualora nel corso dell'ultima annualità assicurativa precedente, siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato, il proprietario dovrà integrare la documentazione di cui sopra con una dichiarazione che attesti che il contratto indicato sull'attestato di rischio è stato sostituito per cambio del veicolo e che il veicolo precedente era di sua proprietà (in caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)).

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. **Il contraente è tenuto a consegnare oltre all'attestato suddetto, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo e il contratto è assegnato:

- alla classe di merito **6** (C.U. 14) o,
- alla classe di collocazione della colonna "0 sinistri negli ultimi 5 anni", qualora sul contratto temporaneo sia indicata una classe C.U. diversa da 14.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al quinto comma.

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma Tariffaria "Franchigia", il contratto è assegnato alla classe di merito 6 della "Tabella dei livelli di premio" riportata in Premessa (C.U. 14).

Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la seguente documentazione:

- attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;
- copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore sia persona diversa dal contraente indicato sull'attestato di rischio oltre alla documentazione di

cui al comma precedente, il contraente del precedente contratto assicurativo, dovrà fornire adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo, da parte dell'effettivo utilizzatore.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto di cui al comma 11, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio e oggetto di riscatto, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai commi 11 e 12 sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'assegnazione della classe di merito **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione, o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale la presenza o meno di sinistri.**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione come previsto dalla lettera b).

d) Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla classe di merito **10** (C.U. 18) effettuata ai sensi della disposizione di cui alla lettera a), ultimo comma, e alla lettera b), quinto comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero dell'attestazione che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata da TUA entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

e) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito **6** (C.U. 14) a meno che **il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione del contratto ad una classe bonus secondo le regole previste alla lettera b).**

La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio.

In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- **la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che si tratta dello stesso ciclomotore a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.**

In mancanza della consegna di tali documenti il contratto verrà assegnato alla classe **10** (C.U. 18).

f) Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che TUA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di re-

sponsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"		
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 o più sinistri
1E	1E	2	10
1D	1E	3	10
1C	1D	4	10
1B	1C	5	10
1A	1B	7	10
1	1	7	10
2	1	8	10
3	2	9	10
4	3	9	10
5	4	9	10
6	5	10	10
7	6	10	10
8	7	10	10
9	8	10	10
10	9	10	10

La classe di merito C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, verrà determinata sulla base delle regole evolutive della tabella sotto riportata:

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

Qualora un sinistro precedente al 2008, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, all'atto del primo

rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, TUA assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto.

TUA procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora invece il rapporto assicurativo sia cessato, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente l'attestato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestato di rischio stesso e le eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.

Alla scadenza annuale del contratto il contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo prevista dall'art. 17 bis.

h) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). TUA procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia un *familiare convivente*.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe **6** (C.U. 14) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) della presente condizione speciale.

i) Sostituzione alla scadenza annuale per cambio forma tariffaria

Il passaggio dalla presente tariffa "Franchigia con Bonus/Malus" a tariffa "Bonus/Malus", è possibile solo alla scadenza annuale con sostituzione del contratto.

In tal caso il premio per l'annualità successiva viene calcolato con riferimento alla classe di merito maturata secondo le regole evolutive della presente sezione "Franchigia con Bonus/Malus".

l) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto TUA, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'Art. 23, invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nell'Art. 22.

Rischi diversi

Premessa

Ogni singola garanzia della sezione "Rischi diversi" è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle "Norme comuni a tutte le sezioni di polizza" e dalle seguenti norme comuni.

Norme comuni alle sezioni diverse da R.C. Auto

Art. 24 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e Principato di Monaco nonché per tutti gli altri Stati dell'Unione europea e per Croazia, Liechtenstein, Svizzera e Andorra.

Qualora sia stipulata anche la copertura Responsabilità civile da circolazione, l'assicurazione vale altresì per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 25 - Adeguamento automatico del valore assicurato

Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno 6 mesi alla data di stipulazione del contratto, TUA, limitatamente alle autovetture, provvederà ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote" e, di conseguenza, il relativo premio.

Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato, fatta comunque salva la volontà del contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal contraente.

L'adeguamento automatico non sarà effettuato:

- Quando il valore del modello dell'autovettura non è pubblicato dalla rivista "Quattroruote";
- quando all'atto dell'emissione la marca e il modello non sono stati selezionati dai listini della rivista "Quattroruote".

Art. 26 - Denunce di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800 entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro sarà richiesta l'indicazione della data, del luogo, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio).

Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo, attenendosi a quanto previsto dal successivo Art. 30, 3° e 4° comma.

In caso di incendio, furto, rapina o comunque di sinistro di origine presumibilmente dolosa, deve essere fatta tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità del danno. Copia di tale denuncia è da allegare alla denuncia di sinistro.

Art. 27 - Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che si considera danno totale il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto siano pari o superiori al valore commerciale del portafoglio al momento del sinistro, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote" per i veicoli in esso indicati, mentre per quelli non ricompresi in tali listini si farà riferimento alle riviste specializzate. Gli optional e gli accessori sono compresi in tale valore. Si dovrà quindi tener conto della diminuzione di valore del veicolo o del degrado delle sue parti al momento del sinistro in rapporto al loro valore di listino.

Il danno totale relativo ad autovetture uso privato, limitatamente ai 6 mesi successivi la data di prima immatricolazione, sarà liquidato senza tener conto del degrado d'uso, con riferimento al valore di listino e nei limiti della somma assicurata.

Il danno parziale, limitatamente alle autovetture uso privato o agli autoveicoli uso promiscuo, sarà liquidato senza tenere conto del degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione delle gomme, della batteria, della linea di scarico (marmitta) e del motore.

Il valore dei pezzi di ricambio, relativi a gomme, batteria, linea di scarico e motore, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

Relativamente alla sola garanzia "Kasko", qualora sottoscritta, si conviene invece che:

- in caso di danno totale si dovrà sempre tener conto della diminuzione di valore del veicolo o del degrado delle sue parti al momento del sinistro in rapporto al loro valore di listino;
- il danno parziale, limitatamente alle autovetture uso privato o agli autoveicoli uso promiscuo, che si verifica entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione, sarà liquidato senza tenere conto del degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione delle gomme, della batteria, della linea di scarico (marmitta) e del motore. L'indennizzo non potrà comunque superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso, mancato godimento o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa; le spese di ricovero e custodia del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, TUA risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, secondo quanto previsto dall'art. 1907 cod. civ.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario, in proporzione al rapporto tra i canoni pagati fino al momento del sinistro e i canoni complessivi.

Art. 27 bis - Indennizzo in forma specifica

TUA intende prestare le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi socio-politici, Kasko, nella forma del risarcimento in forma specifica, cioè assumendosi l'onere di riparare direttamente il mezzo danneggiato.

Il contraente, pertanto, dichiara di essere consapevole e di accettare tale modalità di prestazione delle garanzie e si obbliga a far riparare il veicolo solo presso una carrozzeria o autofficina convenzionata con TUA.

Al momento della stipulazione del contratto e in sede della denuncia di un sinistro, TUA renderà noto al contraente l'elenco delle carrozzerie o autofficine convenzionate più vicine al suo domicilio o al luogo del sinistro.

Se l'assicurato deciderà di riparare il proprio veicolo presso altra officina o di non ripararlo:

- per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi socio-politici, Kasko, è applicato lo scoperto del 20%, aggiuntivo rispetto a quello pattuito simple di polizza; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo scoperto del 20%;
- per la garanzia Collisione, la franchigia pattuita sul simple di polizza si intende raddoppiata.

Resta convenuto che l'assicurato, contestualmente al ritiro del veicolo riparato presso la carrozzeria o autofficina convenzionata, deve provvedere al pagamento diretto della parte di danno a suo carico (ad esempio, per le quote relative all'eventuale scoperto o minimo non indennizzabile o franchigia previsti sul simple di polizza).

Art. 28 - Scoperto e franchigia

Quando la garanzia è convenuta con scoperto o con franchigia, TUA corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto, con relativo eventuale minimo, o della franchigia, che resterà a carico dell'assicurato.

Art. 29 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.

Le parti hanno, tuttavia, la facoltà di nominare un perito ciascuna regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti assicurativi al fine di determinare il danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla liquidazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, questo è nominato dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la residenza del contraente. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria.

I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Art. 30 - Riparazioni-sostituzioni in natura delle cose danneggiate

TUA ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corri-

spondendone il controvalore.

L'assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o far effettuare altre riparazioni prima di avere ricevuto il consenso di TUA.

Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'assicurato, tale consenso non avviene entro 15 giorni dalla data della denuncia di sinistro, questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di TUA.

In tal caso l'Assicurato deve comunque:

- **conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- **presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.**

Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Relativamente al veicolo, in caso di danno totale, a richiesta di TUA, l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo. Per la sola garanzia "Furto", **l'assicurato deve per questo produrre a TUA i seguenti documenti:**

- **estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al veicolo rubato;**
- **certificato di proprietà e dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.;**
- **procura notarile a vendere nel caso previsto dal seguente Art. 32;**
- **la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;**
- **certificato di chiusura inchiesta, a semplice richiesta di TUA.**

Art. 32 - Recuperi

L'assicurato è tenuto ad informare TUA non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Recupero del veicolo prima del pagamento dell'indennizzo:

TUA risponde dei danni a norma dell'Art. 29 e seguenti. In tal caso, TUA si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.

Recupero dopo il pagamento dell'indennizzo: l'assicurato ha la facoltà di scegliere se procedere alla vendita del veicolo tramite TUA oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo a TUA. Nel primo caso **l'assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore di TUA ed agevolando le operazioni connesse.** Nel secondo caso, l'assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo. Tuttavia se TUA ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra TUA e assicurato.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Furto e rapina

Art. J.1 - Oggetto del contratto

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, gli optional e gli accessori, a seguito di:

- furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (forma "Totale");
- furto o rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso (forma "Totale e parziale").

La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina. I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono tuttavia compresi se conseguenti a collisione con veicoli identificati.

La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, può essere prestata con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per ogni sinistro indennizzabile.

Art. J.2 - Esclusioni

Dalla garanzia sono **esclusi**:

- 1) **i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurre**

zioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

- 2) **i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- 3) **i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- 4) **i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.**

Trasportati

Art. O.1 - Responsabilità civile trasportati

TUA assicura la Responsabilità Civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione. **La garanzia è prestata nei limiti delle condizioni e dei massimali previsti in polizza per la sezione R.C. Auto.**

Art. O.2 - Soccorso vittime della strada

La garanzia è prestata fino a 250 euro per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato a TUA entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Non Auto

Responsabilità civile per guida di mezzi non soggetti alla legge

Art. S.1 - Oggetto del contratto

TUA con il limite massimo di 250.000 euro per ogni sinistro, si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, che si verifichi su strada pubblica o in area a questa equiparata, inerente ai seguenti rischi:

- proprietà ed uso di velocipedi (comprese le biciclette elettriche);
 - uso di monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
 - proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche;
 - proprietà o uso di mezzi, nell'ambito di impianti sportivi, di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici);
 - proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri;
 - in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato.
- La garanzia è prestata con una franchigia di 250 euro.

Art. S.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'assicurato, nonché di ogni altro parente o affine convivente;
- subiti da soci a responsabilità illimitata, amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede se l'assicurato non è una persona fisica;
- subiti da persone che in rapporto di dipendenza, anche di fatto, dall'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
- derivanti da proprietà o possesso, uso e guida, di veicoli e natanti a motore, nonché di mezzi per il volo da diporto e sportivo;
- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

- da furto;
- dalla partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti, nonché dall'esercizio di qualsiasi attività sportiva professionale;
- da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo;
- da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- dalla proprietà o uso di mezzi comunque assoggettati al rispetto della Legge.

Art. S.3 - Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Infortunio proprietario alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo o come trasportato su mezzi pubblici

Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" valide per tutte le sezioni:

- Beneficiario:** la persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale TUA deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari sono gli eredi legittimi o testamentari in parti uguali tra loro.
- Circolazione:** il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso.
- Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- Invalidità Permanente:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo.
- Ricovero:** la degenza comportante pernottamento in istituto di cura (pubblico o privato regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera) documentata da cartella clinica finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.

dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata;
- se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente

parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia		70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
amputazione di:		
- un piede		40%
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
- un altro dito del piede		1%
- una falange dell'alluce		2,5%
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile	max	10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35%
anchilosi del ginocchio in estensione		25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastraglica		15%
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno		15%
un occhio		25%
ambedue gli occhi		100%
perdita anatomica di un rene		15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%
sordità completa di un orecchio		10%
sordità completa di ambedue le orecchie		40%
perdita totale della voce		30%
stenosi nasale assoluta monolaterale		4%
stenosi nasale assoluta bilaterale		10%
esiti di frattura scomposta di una costa		1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
- una vertebra cervicale		12%
- una vertebra dorsale		5%
- dodicesima dorsale		10%
- una vertebra lombare		10%
esiti di frattura di un metamero sacrale		3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- b3) nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. S.9 - Franchigia su Invalidità Permanente

Per le prestazioni previste dall'Art. S.8 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10%. Se l'invalidità permanente supera il 10% del totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale franchigia.

Art. S.10 - Invalidità specifica

Si conviene che i casi di invalidità permanente, indennizzabili a termini di polizza, di grado non inferiore al 66%, accertato con i criteri di cui all'Art. S.8, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.

Art. S.11 - Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.

Per la garanzia "Invalidità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;
- certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infortunio;
- copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

valutazione dei postumi invalidanti.

Art. S.12 - Criteri di indennizzabilità

TUA indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità o malattie o minorazioni preesistenti (sia in caso di aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Quindi, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, TUA corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. S.13 - Valutazione del danno ed operazioni peritali

Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di due periti medici, nominati uno per parte con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei periti medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio consulente mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Art. S.14 - Pagamento dell'indennizzo

TUA, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. S.15 - Rinuncia all'azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Assistenza Start

Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica de "Glossario" valido per tutte le sezioni:

Assicurato:	Il contraente della polizza, il proprietario ed il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del medesimo.
Struttura organizzativa:	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA stessa, le prestazioni previste in polizza.
Contraente:	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Decorrenza e durata:	Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.
Estensione territoriale:	L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e all'Estero.
Furto:	Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Guasto:	Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio:	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente:	Evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Infortunio:	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico
Prestazione:	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di TUA Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
Rapina:	Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Sinistro:	Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.
Società:	TUA Assicurazioni S.p.A.
Veicolo:	Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto cose e/o persone, camper, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 2,70; motociclo di oltre 50 cc immatricolato in Italia.

Come richiedere i servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia):

800.833.800

Oppure al numero di Milano: **02-58.28.69.82**

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. targa e modello del veicolo;
4. numero di polizza preceduto dalla sigla **TULI**;
5. indirizzo del luogo in cui si trova;
6. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa.
In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alla lettera b) operano per i **Incidenti**

casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. Y.4 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) **recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:**
- per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 - Esclusioni e modifiche punto 7), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.
- Tale prestazione, per i sinistri con danni a persone, opera con un massimale elevato ad euro 30.000.**
- sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 Codice delle Assicurazioni) esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Società o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.
 - per recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 - E-

- sclusioni e modifiche punto 9).
- b) sostenere la **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) **l'assistenza** nei procedimenti di **dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- d) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa;
- e) **ARAGTEL - Consulenza Telefonica (operante solo se il veicolo assicurato è un'autovettura ad uso privato).**
L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le prestazioni previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.508.008**, "ARAGTEL", a disposizione in orario di ufficio per ottenere:
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
 - informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
 - informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alle lettere c) e d) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Patente

Art. Y.5 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate all'assicurato/conducente autorizzato, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo la cui **targa** sia indicata in polizza e precisamente:

- a) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le **sanzioni amministrative** accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.
La presente prestazione opera in deroga all'Art. Y.10 punto 1), limitatamente alla materia amministrativa;

- b) **proporre opposizione o ricorso** avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la **decurtazione di un punteggio pari o superiore a 4 punti**. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto;
- c) presentare **ricorso amministrativo o giurisdizionale** alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che determinano **l'illegittima variazione del punteggio sulla patente** dell'Assicurato.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alle lettere a), b), c) e d) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Controversie

Art. Y.6 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) sostenere controversie nascenti da pretese **inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché **il valore in lite sia superiore a 250 euro ed inferiore a 52.000 euro**.
La presente garanzia, in deroga all'Art. Y.7, opera per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
In caso di sostituzione del veicolo sono garantite:

- le controversie relative all'acquisto di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato;
 - le controversie relative alla vendita del veicolo assicurato e dichiarato in polizza avvenute fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.
- b) **l'assistenza di un interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- c) **proporre il ricorso** al Prefetto o **l'opposizione** avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale, sempreché **il valore in lite sia superiore a 250 euro**.
La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10

Protezione conducente

Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le sezioni:

- Beneficiario:** la persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale TUA deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari sono gli eredi legittimi o testamentari in parti uguali tra loro.
- Circolazione:** il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso.
- Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- Invalidità Permanente:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo.
- Istituto di cura:** ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
- Ricovero:** la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, documentata da cartella clinica finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.

Condizioni generali

Art. Z.1 - Oggetto del contratto

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente del veicolo indicato in polizza.

La garanzia è operante da quando l'assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria.

La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- colpa grave dell'assicurato;
 - aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
 - atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- Inoltre l'assicurazione comprende:
- asfissia non dipendente da malattia;
 - l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
 - l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
 - gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
 - le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, **con esclusione della malaria;**
 - le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.**

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. Z.2 - Le esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;
- gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;
- infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da

Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;

- gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
- gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
- gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
- gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stunt-man;
- gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. Z.3 - Morte

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, TUA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il paga-

mento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, TUA liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, TUA ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Art. 2.4 - Invalidità permanente da infortunio

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata;
- se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia		70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
amputazione di:		
- un piede		40%
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
- un altro dito del piede		1%
- una falange dell'alluce		2,5%
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile		max 10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35%
anchilosi del ginocchio in estensione		25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica		15%
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno		15%
un occhio		25%
ambedue gli occhi		100%
perdita anatomica di un rene		15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%
sordità completa di un orecchio		10%
sordità completa di ambedue le orecchie		40%
perdita totale della voce		30%
stenosi nasale assoluta monolaterale		4%
stenosi nasale assoluta bilaterale		10%
esiti di frattura scomposta di una costa		1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
- una vertebra cervicale		12%
- una vertebra dorsale		5%
- dodicesima dorsale		10%
- una vertebra lombare		10%
esiti di frattura di un metamero sacrale		3%
esiti di frattura di un metamero cocchigeo con callo deforme		5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- b3) nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. 2.5 - Criteri di indennizzabilità

TUA indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità preesistenti (sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Pertanto, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, TUA corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. 2.6 - Franchigia su Invalidità Permanente

Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie.

- 1) sulla parte fino a 150.000 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione, sul grado di invalidità permanente accertato, della **franchigia percentuale indicata in polizza**. Però, nel caso in cui in polizza sia riportata la dicitura "Franchigia 0%", la liquidazione dell'invalidità permanente avverrà sulla base della seguente tabella:

GRADO % DI IP ACCERTATO	% DA LIQUIDARE SULLA SOMMA ASSICURATA
1%	0,3%
2%	0,6%
3%	1%
4%	2%
5%	2,5%
6%	3%

7%	4%
8%	6%
9%	8%
10% e oltre	pari al grado di IP accertato

- 2) sulla parte eccedente 150.000 euro e fino a 250.000 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione, sul grado di invalidità permanente accertato, di una **franchigia pari al massimo tra il 5% e la franchigia percentuale indicata in polizza**;
- 3) sulla parte eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione di una **franchigia del 10%** sul grado di invalidità permanente accertato;
- 4) sulla parte eccedente 500.000 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione di una **franchigia del 15%** sul grado di invalidità permanente accertato.

Art. 2.7 - Invalidità specifica

In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le franchigie dell'articolo che precede, mentre in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore a 66% della totale TUA riconoscerà l'intera somma assicurata.

Art. 2.8 - Rimborso spese cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, TUA assicura **fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale** il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute, nei 180 giorni successivi all'infortunio:

- a) Se c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale
 - a1) accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici);
 - a2) onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento; rette di degenza; assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
 - a3) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (**escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera**).

Per le spese di cui ai punti a1) e a3) il rimborso viene riconosciuto **fino al massimo del 30%** della somma assicurata;

a4) tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio. **Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata.**

- b) Se non c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale Gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (**escluse le spese di natura alberghiera**). Per queste spese **il rimborso viene riconosciuto con lo scoperto pari al 20% della spesa documentata e con il minimo di 100 euro per ogni sinistro. Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata.**
- c) Cure e protesi dentarie da infortunio
 - c1) cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche;
 - c2) protesi dentarie **con esclusione delle rotture o dei**

danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.

Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.

Nel caso in cui l'assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", TUA rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket, sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e **dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale**, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Art. Z.9 - Diaria da ricovero

TUA, in caso di ricovero in istituto di cura dell'assicurato per infortunio, corrisponde allo stesso l'indennità giornaliera prevista in polizza per ciascun giorno di degenza, **per la durata massima di 180 giorni** per ogni infortunio e per un periodo **non superiore a 300 giorni per più sinistri** che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo. **Il giorno di dimissione dall'istituto di cura non viene considerato nel conteggio dei giorni.** Non si fa luogo ad indennizzo se il periodo di degenza è **pari o inferiore a 3 giorni**. Se il periodo di degenza supera i 3 giorni, l'indennità viene corrisposta senza applicazione della franchigia. In caso di day hospital, purché per un periodo continuativo **non inferiore a 3 giorni**, salvo giorni festivi, la garanzia è operante per una indennità pari al 50% dell'indennità giornaliera prevista in polizza per il caso di ricovero.

Art. Z.10 - Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la pos-sibilità o conoscenza.

Art. Z.11 - Denuncia del sinistro

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, **l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.**

Per la garanzia "Invalidità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- **certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;**
- **certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infortunio;**
- **copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.**

Per la garanzia "Indennità per ricovero" TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato, a ricovero ultimato e su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Per la garanzia "Diaria", TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Il pagamento avviene a ricovero ultimato o al termine della conva-

lescenza prescritta.

Per la garanzia "Rimborso spese cura", TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione, a cura ultimata, della seguente documentazione:

- **intervento chirurgico, alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa;**
- **accertamenti diagnostici ambulatoriali, alla richiesta di rimborso vanno allegati il certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la relativa diagnosi e gli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate.**

Qualora il debito per spese mediche dell'assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo, TUA pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell'assicurato, dedotte le franchigie pattuite. TUA effettuerà il pagamento di quanto dovuto ai termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute. TUA si impegna a restituire gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Art. Z.12 - Controversie sulla determinazione dell'indennizzo

Qualora tra TUA e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell'indennizzabilità del danno, la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

L'assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria

Art. Z.13 - Pagamento dell'indennizzo

TUA, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. Z.14 - Rinuncia all'azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco